

**Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e l'Ufficio internazionale dei tessili e dell'abbigliamento
per determinare lo statuto giuridico in Svizzera²**

Concluso il 18 maggio 1987

Entrato in vigore il 18 maggio 1987

(Stato 31 dicembre 2010)

Il Consiglio federale svizzero

da un lato e

l'Ufficio internazionale dei tessili e dell'abbigliamento

dall'altro,

considerando che l'Accordo del 21 maggio 1984 istitutivo dell'Ufficio internazionale dei tessili e dell'abbigliamento crea l'Ufficio internazionale dei tessili e dell'abbigliamento dotato di personalità giuridica internazionale (qui di seguito: Ufficio),

considerando che l'articolo 15 paragrafo 2 del detto Accordo prevede che le relazioni tra l'Ufficio e lo Stato ospite saranno disciplinate da un accordo di sede,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

I. Statuto, privilegi e immunità dell'Ufficio

Art. 1 Personalità

Il Consiglio federale riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell'Ufficio.

Art. 2 Libertà d'azione

1. Il Consiglio federale garantisce all'Ufficio l'indipendenza e la libertà d'azione che gli appartengono come istituzione internazionale intergovernativa.

2. Gli riconosce in particolare, come anche ai suoi Membri, quanto ai rapporti con il medesimo, una completa libertà di riunione, di discussione e di decisione.

RU **1987** 1092

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² L'Ufficio ha interrotto tutte le attività il 31 dic. 2010 (vedi RU **2011** 1213).

Art. 3 Inviolabilità

1. Gli edifici o parte di essi ed i terreni adiacenti utilizzati ai fini dell'Ufficio, qualunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Nessun agente dell'autorità pubblica svizzera può accedervi senza l'esplicito consenso dell'Ufficio. Solo il Direttore esecutivo dell'Ufficio o il suo rappresentante debitamente autorizzato ha facoltà di rinunciare a detta inviolabilità.
2. Gli archivi dell'Ufficio e, in generale, tutti i documenti per suo uso ufficiale, che gli appartengono o si trovano in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino.
3. L'Ufficio esercita il controllo ed il servizio di polizia dei propri locali.

Art. 4 Immunità di giurisdizione e d'esecuzione

1. Nel quadro delle proprie attività ufficiali, l'Ufficio gode dell'immunità di giurisdizione e d'esecuzione salvo:
 - a) nella misura in cui detta immunità sia stata espressamente tolta, per casi particolari, dal Consiglio dei Rappresentanti o dal suo rappresentante debitamente autorizzato;
 - b) in caso d'azione di responsabilità civile intentata contro l'Ufficio, per danni causati da un qualsiasi veicolo di sua proprietà o da veicoli in servizio per suo conto;
 - c) in caso di domanda riconvenzionale direttamente connessa con una procedura avviata a titolo principale dall'Ufficio;
 - d) in caso di pignoramento, ordinato con decisione giudiziaria, degli stipendi, salari ed altri emolumenti dovuti dall'Ufficio a un membro del proprio personale.
2. Gli edifici o parte di essi, i terreni adiacenti ed i beni di proprietà dell'Ufficio oppure quelli utilizzati dal medesimo, qualunque sia il luogo in cui si trovino e la persona che li detenga, non possono formare oggetto di alcuna misura d'esecuzione o di requisizione. Esiste tuttavia un'eccezione a tale principio nel caso d'esecuzione di una sentenza arbitrale resa in applicazione dell'articolo 25 del presente accordo.

Art. 5 Comunicazioni

1. L'Ufficio gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso alle altre istituzioni internazionali in Svizzera, nella misura compatibile con la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, del 6 novembre 1982³.
2. L'Ufficio ha il diritto di usare cifrari per le sue comunicazioni ufficiali. Esso ha segnatamente il diritto di servirsi, per la corrispondenza, di corrieri o valigie debita-

³ RS **0.784.16**. Vedi ora anche la Costituzione e la Conv. dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, del 22 dic. 1992 (RS **0.784.01/.02**).

mente connotate, che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e valigie diplomatici.

3. Nessuna censura può essere applicata alla corrispondenza ed alle altre comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell'Ufficio.

4. La gestione degli impianti di telecomunicazioni deve essere coordinata sul piano tecnico con l'Azienda delle PTT svizzere.

Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni

Le pubblicazioni e comunicazioni dell'Ufficio non sono sottoposte ad alcuna restrizione.

Art. 7 Regime fiscale

1. L'Ufficio, i propri averi, redditi ed altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Per gli immobili, tuttavia, l'esenzione vale solo per quelli di proprietà dell'Ufficio e occupati dai suoi servizi, come anche per i redditi da essi prodotti. L'Ufficio non è tenuto ad imposte sulle pigioni che paga per locali affittati occupati dai propri servizi.

2. L'Ufficio è esente dalle imposte indirette, federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l'imposta federale sulla cifra d'affari, computata nel prezzo o trasferita in modo apparente, l'esenzione vale solo per gli acquisti destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio e a condizione che il fatturato di ogni singolo acquisto superi cinquecento franchi svizzeri.

3. L'Ufficio è esente dalle tasse federali, cantonali e comunali, che non costituiscono remunerazione di servizi resi.

4. Le esenzioni menzionate potranno, a domanda dell'Ufficio, essere eventualmente effettuate mediante rimborsi, giusta una procedura da stabilirsi di comune accordo tra l'Ufficio stesso e le competenti autorità svizzere.

Art. 8 Regime doganale

Il trattamento doganale degli oggetti destinati all'Ufficio è fatto conformemente all'ordinanza del 13 novembre 1985⁴ concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 9 Libera disponibilità dei fondi

1. L'Ufficio può ricevere, possedere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, oro, divisa, numerario e altri valori mobili, e ha facoltà di disporre liberamente sia in Svizzera che all'estero.

2. Il presente articolo è pure applicabile ai membri nelle loro relazioni con l'Ufficio.

⁴ RS 631.145.0

Art. 10 Cassa pensioni e fondi speciali

1. Ogni cassa pensione o istituzione di previdenza, che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell'Ufficio, riceve la capacità giuridica in Svizzera, se provvede ad osservare le modalità previste all'uopo dal diritto svizzero. Essa gode, nei limiti della sua attività in favore di detti funzionari, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all'Ufficio.

2. I fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto gli auspici dell'Ufficio e destinati ai suoi scopi ufficiali, godono, per quanto concerne i loro beni mobili, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all'Ufficio.

Art. 11 Previdenza sociale

1. L'Ufficio non è sottoposto, in qualità di datore di lavoro, alla legislazione svizzera sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, sull'assicurazione per l'invalidità, sull'assicurazione contro la disoccupazione, sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno e sulla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2. I funzionari dell'Ufficio che non sono cittadini svizzeri non sottostanno alla legislazione di cui al precedente paragrafo.

3. I funzionari dell'Ufficio non sottostanno all'assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni sempreché l'Ufficio conceda loro una protezione equivalente contro gli infortuni professionali o non professionali e contro le malattie professionali.

II. Privilegi e immunità concessi alle persone operanti in qualità ufficiale presso l'Ufficio**Art. 12** Statuto dei rappresentanti degli Stati Membri dell'Ufficio

1. I rappresentanti degli Stati membri dell'Ufficio che sono chiamati in qualità ufficiale presso il medesimo, godono, nell'esercizio delle loro funzioni in Svizzera e durante i viaggi a destinazione del luogo di riunione o in provenienza dal medesimo, delle immunità e dei privilegi seguenti:

- a) immunità di giurisdizione, anche dopo aver terminato la loro missione, per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le parole e gli scritti; detta immunità non è però conferita in caso d'azione di responsabilità civile intentata contro di loro per danni causati da veicoli di loro proprietà o da essi guidati, o in caso di contravvenzione alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale punibili con un'ammenda;
- b) immunità di arresto o detenzione e immunità di confisca dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto;
- c) inviolabilità di qualsiasi incarto e documento;

- d) privilegi e agevolazioni in materia doganale concessi conformemente all'ordinanza del 13 novembre 1985⁵ concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;
- e) esenzione per sé e per il coniuge da qualsiasi misura restrittiva d'immigrazione, da ogni modalità di registrazione di stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
- f) analoghe agevolazioni, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, a quelle concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

2. I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri dell'Ufficio, come anche ai loro arbitri, non a vantaggio personale, bensì per assicurare in tutta indipendenza l'esercizio delle loro funzioni in rapporto con l'Ufficio. Conseguentemente un Membro dell'Ufficio non ha solamente il diritto ma anche il dovere di togliere l'immunità al suo rappresentante in tutti i casi in cui essa possa essere tolta senza compromettere i fini per i quali era stata concessa.

Art. 13 Statuto del Direttore esecutivo

1. Il Direttore esecutivo dell'Ufficio gode dei privilegi e immunità, esenzioni ed agevolazioni, riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto delle genti e agli usi internazionali. L'immunità di giurisdizione e d'esecuzione non gli è conferita in caso d'azione di responsabilità civile intentata contro di lui per danni causati da veicoli di sua proprietà o da egli guidati, o in caso di contravvenzione alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale punibili con un'ammenda.

2. I privilegi e le agevolazioni in materia doganale sono concessi conformemente all'ordinanza del 13 novembre 1985⁶ concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 14 Privilegi ed immunità concessi a tutti i funzionari

I funzionari dell'Ufficio, qualunque sia la loro cittadinanza, godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti, anche se tali persone hanno cessato d'essere funzionari; detta immunità non sarà loro conferita in caso d'azione di responsabilità civile intentata contro di essi per danni causati da veicoli di loro proprietà o da essi guidati, o in caso di contravvenzione alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale punibili con un'ammenda.

⁵ RS 631.145.0
⁶ RS 631.145.0

Art. 15 Privilegi e immunità concessi a funzionari non svizzeri

I funzionari dell'Ufficio che non sono cittadini svizzeri:

- a) sono esenti da qualsiasi obbligo inerente al servizio nazionale in Svizzera;
- b) non soggiacciono, unitamente al loro coniuge e ai membri della famiglia a loro carico, alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- c) godono, in materia di agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
- d) godono, unitamente ai membri della famiglia e al personale domestico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari di altre organizzazioni internazionali;
- e) godono dell'esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale su lo stipendio, le remunerazioni e le indennità ricevuti dall'Ufficio. Le prestazioni pecuniarie dovute, per qualsiasi motivo, da una cassa pensioni o da un'istituzione di previdenza giusta l'articolo 10 del presente accordo, sono pure esenti al momento del loro pagamento in Svizzera; lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale eventualmente pagate ad agenti, funzionari o impiegati dell'Ufficio come indennità per malattia, infortunio ecc.; per contro, non beneficiano dell'esenzione i redditi dei capitali pagati, come anche le rendite e le pensioni pagate agli ex funzionari dell'Ufficio. Resta per altro inteso che la Svizzera mantiene la possibilità di tener conto dei salari, degli stipendi e di altri elementi di reddito esentati, per determinare l'aliquota di tassazione applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito del funzionario;
- f) godono, in materia doganale, dei privilegi ed agevolazioni previsti dall'ordinanza del 13 novembre 1985⁷ concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 16 Esperti in missione per l'Ufficio

I. Gli esperti che operano per conto dell'Ufficio godono, per tutta la durata della loro missione come anche durante i viaggi, dei privilegi e immunità seguenti, nella misura in cui siano necessari all'esercizio delle loro funzioni:

- a) immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nel corso delle loro missioni, compresi le parole e gli scritti. Detta immunità continuerà ad essere loro concessa anche quando tali persone avranno cessato la loro missione presso l'Ufficio. Tuttavia, non verrà loro conferita in caso d'azione di responsabilità civile intentata contro di essi per danni causati da veicoli di loro proprietà o da essi guidati, o in caso di contravvenzione alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale punibili con un'ammenda;

⁷ RS 631.145.0

- b) inviolabilità di tutti i loro incarti e documenti ufficiali;
- c) esenzione da qualsiasi misura restrittiva d'immigrazione, da ogni modalità di registrazione di stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
- d) analoghe agevolazioni, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio, a quelle concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
- e) analoghe immunità ed agevolazioni, per quanto concerne i loro bagagli personali, a quelle concesse agli agenti diplomatici.

2. I privilegi e immunità sono concessi agli esperti nell'interesse dell'Ufficio e non a loro vantaggio personale. Il Direttore esecutivo potrà e dovrà togliere l'immunità concessa ad un esperto in tutti i casi in cui, a suo avviso, detta immunità intralciasse il corso della giustizia e qualora possa essere tolta senza compromettere gli interessi dell'Ufficio.

Art. 17 Oggetto dell'immunità

1. I privilegi e immunità previsti nel presente accordo non sono istituiti per concedere a coloro che ne fruiranno vantaggi personali. Essi sono istituiti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Ufficio e la completa indipendenza dei suoi agenti.

2. Il Direttore esecutivo dell'Ufficio ha il diritto e il dovere di togliere l'immunità di un funzionario se giudica che essa intralcia il corso normale della giustizia e che essa può essere tolta senza pregiudicare gli interessi dell'Ufficio. Il Consiglio dei Rappresentanti ha facoltà decisionale per togliere l'immunità nei confronti del Direttore esecutivo.

Art. 18 Entrata, soggiorno e uscita

Le autorità svizzere prendono ogni utile provvedimento per facilitare l'entrata in territorio svizzero, l'uscita dal medesimo e il soggiorno a tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza, chiamate in qualità ufficiale presso l'Ufficio, ossia:

- a) i rappresentanti dei Membri dell'Ufficio e il loro coniuge;
- b) il Direttore esecutivo ed i funzionari dell'Ufficio, come anche i membri della famiglia a loro carico;
- c) gli esperti in missione per l'Ufficio;
- d) qualsiasi altra persona, indipendentemente dalla sua cittadinanza, chiamata in qualità ufficiale presso l'Ufficio.

Art. 19 Carte di legittimazione

1. Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia all'Ufficio, per ogni funzionario, compresi i familiari a carico viventi nella comunità domestica e senza attività lucrativa, una carta d'identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato

dal Dipartimento federale degli affari esteri e dall'Ufficio, serve alla legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.

2. L'Ufficio comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l'elenco dei propri funzionari e dei membri delle famiglie, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione cui appartengono.

Art. 20 Prevenzione degli abusi

L'Ufficio e le autorità svizzere coopereranno in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l'adempimento dei regolamenti di polizia e d'impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni, previsti nel presente accordo.

Art. 21 Contestazioni di carattere privato

L'Ufficio prende i provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:

- a) le contestazioni derivanti da contratti, di cui l'Ufficio è parte, e le altre contestazioni di diritto privato;
- b) le contestazioni in cui è implicato un funzionario dell'Ufficio che gode, per la sua qualità ufficiale, dell'immunità, qualora questa non sia stata tolta conformemente alle disposizioni dell'articolo 17.

III. Non responsabilità e sicurezza della Svizzera

Art. 22 Non responsabilità della Svizzera

Dall'attività dell'Ufficio in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell'Ufficio e dei suoi agenti che operano o omettono nell'ambito delle loro funzioni.

Art. 23 Sicurezza della Svizzera

1. Nessuna disposizione del presente accordo può impedire al Consiglio federale svizzero di prendere ogni utile precauzione nell'interesse della sicurezza della Svizzera.

2. Qualora ritenesse opportuno applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si metterà in contatto, il più presto possibile, nella misura in cui le circostanze lo permettono, con l'Ufficio allo scopo di stabilire di comune intesa le misure necessarie per proteggere gli interessi di quest'ultimo.

3. L'Ufficio collabora con le autorità svizzere per evitare, nell'esercizio delle sue attività, qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

IV. Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione dell'accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l'autorità svizzera d'esecuzione del presente accordo.

Art. 25 Giurisdizione

1. Ogni contestazione sull'applicazione o sull'interpretazione del presente accordo, che non sia stata regolata mediante negoziati diretti fra le parti, può essere sottoposta, da ciascuna parte, a un tribunale arbitrale di tre membri, compreso il suo presidente.

2. Il Consiglio federale e l'Ufficio designano ciascuno un membro del tribunale.

3. I membri in tal modo designati nominano il loro presidente.

4. Qualora i membri non si accordino sulla nomina del presidente, questo è designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, a richiesta dei membri del tribunale o, se quest'ultimo è impedito, dal vicepresidente oppure, in caso d'impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano della Corte.

5. Il tribunale stabilisce la propria procedura.

Art. 26 Revisione dell'accordo

1. Il presente accordo può essere modificato a richiesta di ciascuna parte.

2. In questo caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.

Art. 27 Denuncia

Il presente accordo può essere denunciato dall'una o dall'altra parte, con il preavviso di due anni.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso è applicabile a partire dal 1° maggio 1987.

In fede di che, il presente accordo è stato fatto e firmato a Berna, il 18 maggio 1987, in doppio esemplare, in lingua francese e inglese. In caso di divergenze per l'interpretazione, il testo francese prevarrà

Per il
Consiglio federale svizzero:

Franz Muheim
Direttore della Direzione
delle organizzazioni internazionali

Per l'Ufficio internazionale
dei tessili e dell'abbigliamento:

Darry Salim
Presidente dell'Ufficio